

CONVENZIONE OPERATIVA

PER PROGETTI DI STUDIO E DI RICERCA CONCERNENTI

Analisi non-invasive con avanzate tecnologie chimico-fisiche per la lettura e l'analisi del patrimonio librario archivistico e storico-artistico della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini finalizzate alla elaborazione di un piano di manutenzione programmata

tra

la **Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini** (d'ora innanzi denominata BCM-GIR), con sede legale in Napoli (NA), via Duomo n. 114/142, codice fiscale 80058620636, recapito di PEC mbac-bcm-gir@mailcert.beniculturali.it, nella persona del suo Direttore e legale rappresentante, dott.ssa Antonella Cucciniello, domiciliato per la carica presso la sede della BCM-GIR di cui sopra,

e

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale** (d'ora innanzi denominato CNR-ISPC), con sede in Napoli (NA), alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 8, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di PEC protocollo.ispc@pec.cnr.it, rappresentato dal Direttore dott.ssa Costanza Miliani, previa autorizzazione del Direttore f.f. del Dipartimento di Scienze Umane del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dott. Amedeo Cesta, (prot. AMMCNT-CNR n. 0062747/2021 del 24/09/2021);

BCM-GIR/CNR-ISPC, congiuntamente, anche le "Parti"

..*.*

- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. 04.03.2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";
- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19.07.2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 25.07.2018, entrato in vigore il 01.08.2018;
- VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)" del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18.02.2019, e in particolare l'art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l'art. 12 (Struttura organizzativa degli Istituti);
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, prot. n. 0025034, pubb. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il Regolamento del Personale del CNR di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, n. 0025035 e pubb. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013 con il quale veniva approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del CNR adottato con delibera del CdA n. 137/2017 del 17.10.2017;
- CONSIDERATO che la BCM-GIR è Istituto dotato di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale per effetto del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, afferente al Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore;
- VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 28 maggio 2015 tra MiBACT e il CNR (con scadenza 28 maggio 2022), con cui i soggetti pubblici sottoscrittori, al fine di una migliore realizzazione dei

rispettivi fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune all'individuazione e sviluppo di programmi di ricerca, innovazione e formazione nel settore patrimonio culturale e del turismo, a livello nazionale, europeo e internazionale;

- VISTI, in particolare, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di detto Accordo Quadro;
- VISTO, nello specifico, l'art. 5 dell'Accordo Quadro in parola rubricato "*Convenzioni operative*", che rimanda alla stipula di Convenzioni operative bilaterali le modalità operative concernenti l'esecuzione del medesimo Accordo;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13 settembre 2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza Miliani l'incarico di Direttore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2019;
- VISTO il Decreto Dirigenziale DG-BDA del 23 novembre 2020 n. 780, registrato dalla Corte dei conti il 01/02/2021 al n. 175, di conferimento alla Dott.ssa Antonella Cucciniello dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli;

PREMESSO

- che la BCM-GIR è un Istituto fondato nel 1586 dai discepoli di San Filippo Neri e ampliato nei secoli successivi; tra i più straordinari e significativi scrigni di storia e cultura della città di Napoli, costituisce un *unicum* per densità e qualità del patrimonio architettonico, storico, artistico e librario. La biblioteca, l'archivio, la quadreria, la chiesa dedicata a San Filippo Neri e gli ambienti annessi, costituiscono, infatti, un'eccezionale concentrazione di opere e documenti, con una ricca dotazione di patrimonio librario - manoscritto e a stampa - e documentario;
- che la BCM-GIR è un Istituto dotato di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale per effetto del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, afferente al Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore e che le sue finalità istituzionali sono perseguite anche attraverso attività scientifiche e di divulgazione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, come l'organizzazione di mostre, convegni, iniziative per la promozione della lettura, e pubblicazione di cataloghi, bibliografie e altre produzioni editoriali;
- che la BCM-GIR assicura la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- che il CNR-ISPC svolge attività di ricerca avanzata nell'ottimizzare l'utilizzo di metodi e strumenti d'indagine diversificati, per la diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali materiali e immateriali; caratteristica essenziale dell'Istituto è la multidisciplinarietà con cui vengono affrontate le problematiche, resa possibile dalla molteplicità delle competenze in esso presenti e dallo sviluppo di una rete consolidata di collaborazioni nazionali e internazionali con altri Istituti di Ricerca, con Università e con Enti pubblici e privati preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali;

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che BCM-GIR/CNR-ISPC intendono favorire, nel comune interesse delle rispettive istituzioni, un'organica collaborazione scientifica e tecnologica nel settore degli studi paleografici, archivistici, storico-artistici, codicologici e nell'applicazione di avanzate tecniche chimico-fisiche alla lettura e analisi non invasiva del patrimonio librario, in primis codici e manoscritti, e del patrimonio storico- artistico di pertinenza della BCM-GIR;
- che oggetto privilegiato di indagine delle attività previste dalla presente Convenzione saranno inizialmente i codici manoscritti, l'archivio storico oratoriano, l'archivio musicale e in una fase successiva il patrimonio storico-artistico;
- che la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

CONSIDERATO

- che il CNR-ISPC intende impegnarsi in una prima fase nell'esecuzione di analisi di manoscritti, codici e documenti d'archivio con metodi non invasivi portatili presso la BCM-GIR,
- che la BCM-GIR ha interesse a favorire attività di ricerca volta alla lettura non invasiva di manoscritti, codici e documenti d'archivio, purché condotti in sicurezza e senza danno per gli stessi, ai fini della elaborazione di un piano di manutenzione programmata come premessa a ogni forma di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio librario.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

ART. 2 - OGGETTO DELLE ATTIVITA'

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione scientifica e tecnologica nel settore degli studi archivistici, codicologici e storico-artistici, e nell'applicazione di avanzate tecniche chimico-fisiche alla lettura e analisi non invasiva delle opere di pertinenza della BCM-GIR, con particolare riguardo ai manoscritti, ai codici e ai documenti d'archivio.

Le attività si articoleranno nell'ambito dei diversi settori individuati in base ai materiali costitutivi, prioritariamente codici e manoscritti, e in successione, dipinti su tela e tavola, pitture murali, lapidei naturali e artificiali, metalli, legno, tessuti, carta, attraverso:

- utilizzo di tecniche di imaging macro-XRF (fluorescenza a raggi X) e imaging iperspettrale nel range del visibile (sia in riflettanza che in fluorescenza), al fine di mappare la distribuzione dei materiali compositivi (sia organici che inorganici) e per indagare la

composizione dei materiali pittorici utilizzati nella realizzazione delle pagine dei codici e dei manoscritti;

- progetti di diagnostica non invasiva (hyperspectral imaging/point analysis Vis-NIR-SWIR, ER-FTIR, XRF, Raman, SORS, SERS, Terahertz imaging) e micro-invasiva (SEM-EDX, micro-FTIR imaging, micro-Raman imaging) di beni policromi, lapidei e metalli, finalizzata alla conoscenza dei materiali costitutivi delle opere e delle problematiche conservative;
- sviluppo di metodi e protocolli per il monitoraggio degli interventi di restauro per il controllo e l'ottimizzazione delle operazioni di pulitura, consolidamento, protezione;
- valutazione dell'efficacia e della durabilità di prodotti e metodi protettivi e consolidanti, attraverso sperimentazioni di laboratorio e applicazione su casi reali;
- analisi biologiche e studio di materiali e metodi per la prevenzione, la rimozione e il controllo del biodeteriogeni;
- sviluppo di soluzioni ICT per l'archiviazione e la documentazione di dati FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) da progetti diagnostici per la conservazione ed il restauro;
- creazione di database aperti di spettri Raman, FT-IR, XRF, UV-VIS-NIR, XRD da modelli e campioni reali.

ART. 3 - ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI

CNR-ISPC approfondirà e svolgerà, nell'ambito delle ricerche di comune interesse, le seguenti attività:

- indagini diagnostiche non invasive e micro-invasive sul patrimonio librario e su manufatti, mobili e immobili, comprendenti:
 - 1) caratterizzazione dei materiali costitutivi e delle tecniche esecutive;
 - 2) analisi delle forme di alterazione e degrado presenti;
- studio dell'efficacia di trattamenti conservativi;
- applicazione di tecniche non invasive e micro-invasive in supporto agli interventi di restauro:
 - 1) valutazione dell'efficacia e del rispetto delle superfici nelle operazioni di pulitura;
 - 2) controllo dell'applicazione di trattamenti conservativi e monitoraggio;
- analisi con tecniche spettroscopiche di standard per la creazione di database funzionali all'interpretazione dei dati ottenuti nelle attività di interesse;
- condivisione di strumenti per l'archiviazione FAIR e la gestione di dati e relativi metadati.

Le attività di CNR-ISPC saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti dell'Istituto senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma in accordo e coordinamento con BCM-GIR.

BCM-GIR approfondirà e svolgerà, nell'ambito delle ricerche di comune interesse, le seguenti attività:

- condivisione con CNR-ISPC di casi di studio idonei allo svolgimento delle attività di interesse e di modelli necessari per i test di laboratorio;
- applicazione delle tecniche analitiche a propria disposizione sui campioni e sulle opere oggetto di studio per la conoscenza materica, l'analisi del degrado e la valutazione dei trattamenti;

- condivisione con CNR-ISPC di standard e/o campioni funzionali alla creazione di database utili allo svolgimento delle attività;
- ricerche d'archivio.

ART. 4 - DURATA

La durata complessiva della Convenzione è stabilita in 3 (tre) anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

Per la BCM-GIR, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona della dott.ssa Antonella Cucciniello, Direttore della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini.

Per il CNR-ISPC, i Responsabili Scientifici sono individuati nella persona della dott.ssa Costanza Miliani, Direttore dell'Istituto e della dott.ssa Gemma Teresa Colesanti, Ricercatrice presso la sede di Napoli dell'Istituto.

ART. 6 - ONERI FINANZIARI

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle attività di ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano, tuttavia, a ricercare forme di finanziamento per le spese funzionali al progetto anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne in tema di attività in conto terzi.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente

Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra parte per casi particolari.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 11 - FIRMA E ONERI FISCALI

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it

- BCM-GIR: mbac-bcm-gir@mailcert.beniculturali.it

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale secondo le disposizioni di legge.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 12 - RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dalla Convenzione Quadro citata in premessa, dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

ART. 13 - PRIVACY

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Letto, approvato e sottoscritto

Per la BCM-GIR
Il Direttore
dott.ssa Antonella Cucciniello

Per il CNR-ISPC
Il Direttore
dott.ssa Costanza Miliani